

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET) PER IL
PERIODO GENNAIO2010 – GIUGNO 2010 PER I LAVORATORI
DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA METALMECCANICA /
INSTALLAZIONE IMPIANTI / AUTORIPARAZIONE
DEL VENETO**

Il giorno 22 febbraio 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, dal vice Presidente Daniele Parisotto e dal presidente regionale di categoria Narciso Nichele, con l'assistenza del Segretario Regionale Luciano Braga e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo ;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliato e dal signor Umberto D' Aliberti;

e

- la **FIM – CISL del Veneto**, rappresentata dal signor Maurizio Geron e Gianni Castellan
- la **UILM – UIL del Veneto**, rappresentata dal signor Carlo Biasin

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto

- che il punto 2) del contratto regionale di lavoro del 5 giugno 2009, istituisce l' Elemento Economico Territoriale (EET) già derivante dall'applicazione dell'art. 2 del D.L. n° 67/97 convertito in legge n° 135/97 e con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008 collegato all' andamento produttivo dei settori della Metalmeccanica, Installazione Impianti e dell'Autoriparazione relativamente al periodo di riferimento giugno/novembre 2009.-
- che per l' erogazione dell' EET le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati nel medesimo periodo di riferimento.

Le parti verificato (fonti Ebav):

* che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo di riferimento (giugno-novembre 2009) sono diminuite del - 4,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

* che il numero dei lavoratori nel periodo di riferimento (giugno/novembre 2009) registra un saldo negativo del - 5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

* che due dei tre parametri, pur essendo negativi, rientrano comunque nei limiti fissati dal contratto regionale di lavoro del 5 Giugno 2009 per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo (giugno/novembre 2009);

considerato inoltre:

- che l'art. 8 del ccrl 15/1/2010 prevede – limitatamente ai lavoratori che aderiscono al particolare regime di orario di lavoro di cui all'art. 4 del medesimo ccrl per periodi superiori a 4 mesi – l'applicazione di una quota EET aggiuntiva (tabella B) alla tabella base in vigore e precisamente, per il periodo 1/2/2010-30/6/2010, a quella del ccrl 5/6/2009

concordano quanto segue:

1) In riferimento all'art. 4 del CCRL del 05 giugno 2009 e all'art. 8 del CCRL 15 gennaio 2010 (applicazione transitoria del CCRL 05 giugno 2009) **dal 01 FEBBRAIO 2010 al 30 GIUGNO 2010**, verrà erogato ai lavoratori (operai, impiegati ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano della Metalmeccanica, Installazione Impianti e dell'Autoriparazione nell'anno di riferimento (giugno/novembre 2009) per le ore effettivamente lavorate, l'elemento economico territoriale seguente:

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.02.2010 al 30.06.2010	EET (quota oraria) dal 01.02.2010 al 30.06.2010
1°	48,94	0,28289
2°	43,94	0,25399
2°bis	39,49	0,22827
3°	36,71	0,21220
4°	32,54	0,18809
5°	30,31	0,17520
6°	27,81	0,16075
Apprendisti (ex lege 196/97)	15,00	0,08671

2) Agli apprendisti assunti ex lege 196/97, viene riconosciuto l'EET nella misura di € 15,00= lordi mensili purchè abbiano una anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento. -

- 3) In riferimento all'art. 8 del CCRL del 15 gennaio 2010 – limitatamente ai lavoratori che aderiscono alla particolare gestione dell'orario di cui all'art. 4 del medesimo ccrl per periodi superiori a 4 mesi e fino a 12 mesi – agli importi della tabella di cui al punto 1) del presente verbale, saranno aggiunti gli importi della tabella che segue per il periodo indicato nella comunicazione di applicazione del regime di orario suddetto :

QUOTA EET MENSILE AGGIUNTIVA:

(PER IL PERIODO FEBBRAIO 2010 / GIUGNO 2010 ALLA TABELLA EET DI CUI AL CCRL 5/6/2009, INDICATA AL PRECEDENTE PUNTO 1)

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.02.2010 al 30.06.2010	EET (quota oraria) dal 01.02.2010 al 30.06.2010
1°	20,19	0,11672
2°	18,23	0,10538
2°bis	16,38	0,09471
3°	15,23	0,08804
4°	13,50	0,07803
5°	12,58	0,07270
6°	11,54	0,06670
Apprendisti (ex lege 196/97)	8,80	0,05089

- 4) L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-
- 5) Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2) del CCRL del 5 giugno 2009 e del punto 8) (ultima parte) del CCRL 15 gennaio 2010.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO del Veneto

FIM-CISL del Veneto

CNA del Veneto

UILM UIL del Veneto

CASA Veneto